



Paolo Di Giorgi
Notaio

----- Allegato "C" al N.16.820 di Raccolta -----

----- **STATUTO** -----

----- **ART. 1 (Costituzione e Denominazione)** -----

È costituita, nel rispetto del Codice civile e del D. Lgs. 117/2017, una
Fondazione del Terzo Settore denominata -----

- **FONDAZIONE GIOVANNI AMATO ENTE DEL TERZO SETTORE** -

che assume la forma giuridica di fondazione apartitica e aconfessionale
Ente del terzo settore. -----

La Fondazione potrà assumere la denominazione abbreviata de
FONDAZIONE GIOVANNI AMATO ETS. -----

----- **ART. 2 (Sede)** -----

La fondazione ha sede in Aci Castello (CT). -----

Ai soli fini dell'iscrizione nel RUNTS, la sede sociale è fissata in Aci
Castello (CT), via T. Fazello n. 37. -----

Il Consiglio di Amministrazione può istituire e sopprimere, in Italia e
all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie,
stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque
denominate. -----

----- **ART. 3 (Durata della Fondazione)** -----

La Fondazione ha durata illimitata. -----

----- **ART. 4 (Principi generali)** -----

La Fondazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti
del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di
attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento
giuridico. -----

	Lo statuto vincola alla sua osservanza il Consiglio di Amministrazione;	
	esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività	
	della organizzazione stessa.-----	
	Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei	
	contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice	
	civile.-----	
	La suddetta denominazione viene riportata in ogni segno distintivo	
	utilizzato per lo svolgimento dell'attività ed in qualunque comunicazione	
	rivolta al pubblico.-----	
	La Fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico della	
	Fondazione, nell'ambito del più ampio genere di Fondazione disciplinato	
	dagli articoli 14 e seguenti del codice civile. -----	
	La Fondazione non ha scopo di lucro ed ha il divieto di distribuire, anche	
	in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o	
	capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs.	
	117/2017.-----	
	Il Consiglio di Amministrazione delibera gli eventuali regolamenti di	
	esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più	
	particolari.-----	
	----- ART. 5 (Scopi, Finalità e attività) -----	
	La Fondazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di	
	interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità	
	civiche, solidaristiche e di utilità sociale.-----	
	Ai sensi dell'art. 5 co. 1 del D.Lgs. 117/2017, la fondazione si propone di	
	svolgere in particolare le seguenti attività di interesse generale:-----	

	1) educazione, istruzione e formazione professionali, ai sensi della legge	
	28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività	
	culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi dell’art. 5 co.	
	1 lettera d) del citato decreto; -----	
	2) ricerca scientifica di particolare interesse sociale, ai sensi dell'art. 5	
	co. 1 lettera h) del citato decreto;-----	
	3) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale,	
	culturale o religioso, ai sensi dell’art.5 co. 1 lettera k) del citato decreto;	
	4) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del	
	lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del	
	decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di	
	impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6	
	giugno 2016, n. 106, ai sensi dell’art.5 co. 1 lettera p) del citato decreto;	
	5) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché	
	dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse	
	generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e	
	delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui	
	all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto	
	solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007,	
	n. 244, ai sensi dell’art.5 co. 1 lettera w) del citato decreto. -----	
	Ai fini del raggiungimento delle finalità sopra menzionate, la Fondazione	
	intende istituire borse di studio, bandire premi e concorsi scientifici.----	
	Nell'ambito e compatibilmente con le risorse finanziarie della	
	Fondazione verrà bandita una borsa di studio ogni quattro anni.-----	
	L'importo e le modalità di espletamento della borsa di studio verranno	

	deliberate dal Consiglio di Amministrazione.-----	
	L'argomento (che dovrà essere comunque inerente all'ambito culturale	
	scelto dalla Fondazione) ed i criteri di selezione verranno decisi dal	
	Consiglio Scientifico e ratificati dal Consiglio di Amministrazione.-----	
	La Commissione giudicatrice verrà composta da tre membri: un membro	
	del Consiglio Scientifico (su proposta del Consiglio di Amministrazione);	
	un membro esterno alla Fondazione designato dal Consiglio di	
	Amministrazione tra persone comunque esperte della materia inerente	
	alla borsa di studio;-----	
	b) costituire una biblioteca specializzata, un centro di informazione e	
	ricerche bibliografiche;-----	
	c) pubblicare studi, libri, riviste, annali e miscellanee;-----	
	d) promuovere e organizzare corsi di aggiornamento e formazione	
	professionale, congressi, seminari, riunioni culturali e divulgative,	
	gruppi di lavoro ed esperenziali;-----	
	e) promuovere ed organizzare centri culturali;-----	
	f) promuovere attività o centri culturali rivolti al turismo per soggetti	
	svantaggiati;-----	
	g) promuovere ogni altra iniziativa che, nei limiti delle finalità, dello	
	scopo e dell'oggetto possa contribuire a sviluppare l'attività della	
	Fondazione.-----	
	Per l'attuazione delle proprie finalità la Fondazione potrà compiere tutte	
	le operazioni economiche, finanziarie, organizzative e promozionali che	
	si rendessero necessarie, accettando a tal fine donazioni, lasciti e	
	contributi sotto qualsiasi forma da privati o enti pubblici.-----	

	La Fondazione potrà svolgere ogni altra attività connessa all’oggetto	
	sociale e, comunque, finalizzata al perseguimento degli scopi sociali.----	
	La Fondazione può quindi svolgere le predette attività diverse purché	
	secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale	
	perseguite, nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dalla disciplina	
	applicabile in conformità all’art.6 del D.Lgs 117/2017 e ferme restando	
	le finalità istituzionali dell'ente.-----	
	----- ART. 6 (Volontari e lavoratori dipendenti) -----	
	La Fondazione può avvalersi, ai sensi di legge, di lavoratori dipendenti e	
	volontari.-----	
	I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno	
	iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di	
	Amministrazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi	
	forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro	
	rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la	
	propria attività volontaria.-----	
	Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le	
	spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata,	
	entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente	
	medesimo. La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi	
	dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017. Sono volontari coloro che per libera	
	scelta svolgono attività in favore della Fondazione o dei progetti della	
	Fondazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie	
	capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche	
	indiretto.-----	

	----- ART. 7(Vigilanza) -----	
	L'autorità governativa competente esercita il controllo e vigila	
	sull'attività della Fondazione ai sensi dell'articolo 25 del Codice Civile e	
	dell'art. 90 del D.Lgs 117/2017.-----	
	----- ART. 8 (Patrimonio-utili) -----	
	La Fondazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e	
	avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria	
	vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di	
	utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite,	
	proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività	
	statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste, a	
	meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.	
	Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegati per il	
	funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi	
	scopi istituzionali. -----	
	Il patrimonio della Fondazione è altresì composto da: -----	
	- fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o in natura	
	effettuati dal socio fondatore o da altri partecipanti;-----	
	- beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili non registrati di	
	proprietà della Fondazione;-----	
	- riserve costituite con utili o avanzi di gestione;-----	
	- donazioni accettate; -----	
	- eredità accettate con beneficio di inventario.-----	
	Il Patrimonio può essere incrementato:-----	
	- con somme conferite dallo Stato e da altri enti pubblici, a ciò destinate;	

	- con erogazioni, donazioni e lasciti pervenuti con lo specifico fine di	
	incrementare il patrimonio medesimo;-----	
	- con somme destinate, per decisione del Consiglio di Amministrazione,	
	ad aumentarlo;-----	
	- con il reddito del patrimonio.-----	
	- con elargizioni fatte da soggetti Privati con espressa destinazione a	
	incremento del Patrimonio; -----	
	- con avanzi di gestione non utilizzati che, con delibera del Consiglio di	
	Amministrazione, destinati ad incremento del Patrimonio; -----	
	- con contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato	
	Italiano, dagli altri Stati del mondo, da Enti Territoriali e da altri Enti	
	Pubblici.-----	
	Il patrimonio della Fondazione potrà essere aumentato ed alimentato	
	con raccolte fondi, oblazioni, donazioni, legati, ed erogazioni di quanti	
	intenderanno contribuire al potenziamento della Fondazione. -----	
	La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite	
	del suo Patrimonio nonché con gli eventuali contributi a carattere non	
	continuativo di enti pubblici e privati e di istituzioni di vario genere e	
	con proventi derivanti da tutte le attività retribuite della Fondazione.---	
	Il Consiglio di Amministrazione provvederà all'investimento del denaro	
	che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e	
	redditizio.-----	
	----- ART. 9 (Esercizio Finanziario) -----	
	Gli esercizi della Fondazione hanno inizio il primo gennaio e si chiudono	
	il trentuno dicembre di ogni anno.-----	

	Entro il termine della chiusura dell'esercizio il Consiglio di	
	Amministrazione approva il bilancio economico di previsione per	
	l'esercizio successivo.-----	
	Il bilancio consuntivo, formato dallo stato patrimoniale, dal conto	
	economico, dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione, dovrà	
	essere predisposto ed approvato entro centoventi giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione	
	del bilancio consuntivo può avvenire entro centottanta giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio. Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere	
	innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione, resasi	
	necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la	
	differenza per il potenziamento e la realizzazione delle attività	
	istituzionali della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per	
	l'incremento o il miglioramento della sua attività-----	
	----- ART. 10 (Bilancio) -----	
	Il bilancio consuntivo, formato dallo stato patrimoniale, dal conto	
	economico, dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione, dovrà	
	essere predisposto e trasmesso a cura del Direttore al Consiglio di	
	Amministrazione il quale, tramite il Presidente, dopo l'approvazione lo	
	trasmette al Revisore Legale dei Conti per il relativo parere. -----	
	La Fondazione, alla ricorrenza dei rispettivi presupposti di legge di cui	
	all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, è tenuta a:-----	
	- redigere, depositare presso il RUNTS il bilancio sociale, nelle forme	
	prescritte dalle norme e prassi vigenti, ed a pubblicare sul proprio sito	
	internet il bilancio sociale;-----	

	- pubblicare annualmente e tenere aggiornato sul proprio sito internet	
	gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti a qualunque	
	titolo ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo,	
	nonché a dirigenti ed associati. -----	
	----- ART. 11 (Organi della Fondazione) -----	
	Gli organi della Fondazione sono: -----	
	- il Consiglio di Amministrazione; -----	
	- il Presidente del Consiglio di Amministrazione; -----	
	- l'Organo di controllo, nella forma del Sindaco Unico e il Revisore dei	
	conti, ove nominato; -----	
	- il Comitato tecnico scientifico, ove nominato su indicazione del	
	Consiglio di Amministrazione. -----	
	----- ART. 12 (Consiglio di Amministrazione) -----	
	Il Consiglio di Amministrazione è l'organo al quale è riservata la	
	deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione ed al	
	raggiungimento dei suoi scopi. -----	
	Esso è composto da tre a sette membri incluso il Presidente. -----	
	Gli amministratori durano in carica a tempo indeterminato; essi sono	
	nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e, successivamente, a	
	seguito di dimissioni o revoca, con le seguenti modalità: -----	
	- il Consigliere uscente designerà il proprio successore il quale dovrà	
	ottenere il placet degli altri Consiglieri in carica, con delibera a	
	maggioranza; -----	
	- in caso di mancata designazione del successore da parte del	
	Consigliere uscente, la nomina dei componenti il Consiglio di	

	Amministrazione avverrà per cooptazione da parte degli altri membri in	
	carica e con delibera assunta a maggioranza; -----	
	- i componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati	
	con delibera assunta con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri in	
	carica;-----	
	- in caso di impossibilità di cooptazione per altre cause gli	
	amministratori saranno nominati dal Direttore dell'Istituto di Ricerche	
	Farmacologiche "Mario Negri" di Milano.-----	
	Il Consiglio nomina nel suo seno un Vice Presidente che sostituisce il	
	Presidente nei casi di assenza o di impedimento.-----	
	Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite	
	salvo il rimborso delle spese sostenute.-----	
	Il Consiglio, in particolare: -----	
	- compie tutti gli atti necessari al conseguimento degli scopi statutari; --	
	- nomina l'organo di controllo ed il revisione legale dei conti - ove ciò sia	
	obbligatorio per legge o qualora lo ritenga opportuno - e dispone la loro	
	revoca; -----	
	- nomina i componenti del Comitato tecnico-scientifico, ove istituito;----	
	- approva, entro ogni mese di novembre, il bilancio preventivo e, entro il	
	30 aprile di ogni anno, il bilancio consuntivo, sulla base della relazione	
	dell'organo di controllo;-----	
	- delibera in ordine al patrimonio della Fondazione;-----	
	- delibera sull'accettazione di donazioni, lasciti ed erogazioni;-----	
	- delibera sulle richieste di adesione alla Fondazione;-----	
	- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi e promuove	

	l'azione di responsabilità; -----	
	- svolge le ulteriori funzioni statutarie. -----	
	----- ART. 13 (Convocazione e Deliberazioni del Consiglio di -----	
	----- Amministrazione) -----	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con l'invio	
	dell'ordine del giorno almeno otto giorni prima della riunione - in seduta	
	sia ordinaria che straordinaria - mediante comunicazione a mezzo	
	lettera raccomandata a.r. o comunicazione a mezzo posta elettronica	
	certificata da indirizzarsi all'indirizzo che verrà previamente comunicato	
	al Presidente dai singoli componenti del Consiglio di Amministrazione	
	della Fondazione.-----	
	Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e	
	l'ora dell'adunanza, in prima ed eventualmente in seconda convocazione	
	e l'elenco delle materie da trattare. -----	
	Il Consiglio di Amministrazione potrà essere convocato presso la sede	
	della Fondazione o in altro luogo idoneo a consentire la partecipazione	
	dei consiglieri, purché in Italia. -----	
	Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in seduta ordinaria due volte	
	l'anno ed in seduta straordinaria ogni volta che il Presidente lo giudichi	
	necessario o su richiesta di almeno la metà dei consiglieri. -----	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono validamente	
	costituite se è presente almeno la maggioranza dei suoi componenti e le	
	relative deliberazioni sono valide se prese a maggioranza assoluta di	
	voti dei presenti. -----	
	Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono tenere anche	

	per audioconferenza, per videoconferenza o per teleconferenza, a	
	condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che di tale	
	identificazione si dia atto nel verbale della seduta e che sia loro	
	consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla	
	trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o	
	visionare documenti; in tal caso, il Consiglio si considera riunito nel	
	luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario	
	per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.-----	
	----- ART. 14 (Il Presidente) -----	
	Il Presidente ha la rappresentanza legale della fondazione con tutti in	
	poteri attinenti all'amministrazione della stessa, ivi compreso quello di	
	nominare procuratori determinandone le attribuzioni.-----	
	Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, cura	
	l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.-----	
	Il Presidente provvede ai rapporti con le autorità e le pubbliche	
	amministrazioni e firma gli atti, sorveglia il buon andamento	
	amministrativo della fondazione, cura l'osservanza dello statuto e ne	
	promuove la riforma qualora si renda necessario; adotta in casi di	
	urgenza ogni provvedimento necessario sottoponendolo a ratifica del	
	Consiglio di amministrazione.-----	
	----- ART. 15 (Organo di controllo e revisore legale dei conti) -----	
	Ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs 117/2017 deve essere nominato l'organo	
	di controllo. -----	
	Esso è composto da un Sindaco unico nominato dal Consiglio di	
	Amministrazione e può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di	

	cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti; in tal caso	
	l'organo di controllo è costituito da un revisore legale iscritto	
	nell'apposito registro.-----	
	Resta in carica tre anni e può essere riconfermato.-----	
	Detto organo di controllo svolge le seguenti funzioni:-----	
	- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei	
	principi di corretta amministrazione;-----	
	- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e	
	contabile e sul suo concreto funzionamento; -----	
	- partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di	
	Amministrazione;-----	
	- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale;-----	
	- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee	
	guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del	
	monitoraggio svolto;-----	
	- svolge ogni altra funzione attribuitagli dalla legge.-----	
	Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento	
	procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere	
	agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su	
	determinati affari. -----	
	----- ART. 16 (Comitato tecnico scientifico) -----	
	Il Comitato tecnico scientifico è composto da tre membri (di cui uno con	
	le funzioni di Presidente), nominati dal Consiglio di Amministrazione tra	
	docenti universitari, dirigenti medici, dirigenti e collaboratori di	

	fondazioni e associazioni impegnate nel settore della ricerca scientifica,	
	ovvero tra persone esperte che siano in grado di apportare un	
	contributo scientifico e culturale nell'attività della Fondazione.-----	
	Il Comitato viene nominato dal Consiglio di Amministrazione al bisogno	
	per un tempo non superiore a cinque anni e con il compito di:-----	
	- esprimere parere consultivo sulle problematiche che gli potranno	
	essere rivolte;-----	
	- valutare i protocolli di sperimentazione alle condizioni ed alle modalità	
	con cui viene programmata.-----	
	Esso si riunisce almeno una volta all’anno, per convocazione del suo	
	Presidente, mediante posta elettronica o altro mezzo idoneo contenente	
	l’indicazione dell’ordine del giorno, o su richiesta di almeno tre dei suoi	
	membri. Le riunioni del Comitato tecnico Scientifico non sono valide se	
	non quando intervenga almeno la metà più uno dei componenti e le	
	deliberazioni non sono valide se non vengono approvate dalla metà più	
	uno dei presenti. Le riunioni del Comitato scientifico si possono tenere	
	anche in forma telematica, garantendo, comunque, il metodo collegiale	
	ed i principi di buona fede e parità di trattamento dei componenti. Di tali	
	modalità dovrà darsi conto nel verbale della seduta.-----	
	Il Comitato Tecnico Scientifico formula proposte e pareri al Consiglio di	
	Amministrazione in ordine ai programmi e alle attività della Fondazione	
	e definisce gli aspetti tecnici e scientifici dei piani delle attività.	
	L’eventuale compenso, o rimborso spese, è determinato all’atto della	
	nomina per l’intero periodo di durata dell’incarico. L’incarico può	
	cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.-----	

	----- ART. 17 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio) -----	
	La Fondazione si estingue, secondo le modalità dell’art. 27 del Codice	
	Civile, con delibera del Consiglio di Amministrazione all’unanimità,	
	quando:-----	
	a) gli scopi istituzionali della Fondazione previsti dal presente Statuto	
	sono esauriti o divenuti impossibili o di scarsa utilità;-----	
	b) il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;-----	
	c) non è possibile esperire procedure di trasformazione.-----	
	In caso di estinzione o scioglimento dell'Ente per qualunque causa, il	
	patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro Ente del	
	Terzo Settore possibilmente con finalità analoghe, secondo le	
	disposizioni del Consiglio di Amministrazione (ove consentito l'Istituto di	
	Ricerche Farmacologiche "Mario Negri" in Milano, se in possesso dei	
	necessari requisiti previsti dalla legge), o in mancanza alla Fondazione	
	Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, previo	
	parere positivo dell’Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo	
	Settore di cui all’articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive	
	modifiche e integrazioni.-----	
	----- ART. 18 (Clausola di rinvio) -----	
	Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall’atto costitutivo si	
	applicano gli articoli 14 ss. codice civile e le altre norme vigenti e le	
	norme di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.-----	
	In caso di cancellazione della Fondazione dal Registro Unico Nazionale	
	del Terzo Settore ai sensi dell’articolo 50 comma 1 del Decreto	
	Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, ai fini della devoluzione del patrimonio	

[illegible]

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI COPIA DIGITALE A ORIGINALE ANALOGICO
(art. 22, comma 1, D.Lgs 7 Marzo 2005, n.82 e art. 68 - ter, Legge 16 Febbraio 1913, n.89)

Io sottoscritto PAOLO DI GIORGI, Notaio in Catania, con studio in viale Vittorio Veneto n.59, iscritto presso il Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Catania e Caltagirone, certifico - mediante apposizione al presente file (riprodotto unitamente alla presente certificazione in complessive diciassette facciate e trasposto su supporto informatico mediante formato non modificabile, file *.pdf/a, della mia firma (dotata di Certificato di vigenza valido fino al 28 Agosto 2026 alle 08:45:09 UTC, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority) - che la presente copia è conforme al documento originale analogico. Ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7 Marzo 2005, n.82, l'esecuzione e produzione della presente copia di documento analogico formata su supporto informatico, "sostituisce quella originale".

Catania lì 17 Dicembre 2025

File firmato digitalmente dal Notaio Paolo Di Giorgi